

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero
turismo)

GIOVEDÌ 24 MARZO 1955

(24^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

I N D I C E

Disegni di legge:

« Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » (773) (D'iniziativa del senatore Moro) (Discussione):

PRESIDENTE, relatore . . .	Pag. 256, 266, 271, 272
BARDELLINI	264
CARON	260
DE LUCA	260, 270
GERVASI	260, 270, 272
MORO	261, 271
PIGNATELLI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	260, 271

« Modifiche alla legislazione sull'esercizio delle assicurazioni private » (942) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	249, 250, 253
BRAITENBERG, relatore	249, 253

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Bellora, Braitenberg, Buglione, Busoni, Bussi, Carmagnola, Caron, De Luca Carlo, Gervasi, Longoni, Montagnani, Moro, Sartori, Turani e Turchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Negarville è sostituito dal senatore Giustarini.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria ed il commercio Quarello e Pignatelli.

MORO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legislazione sull'esercizio delle assicurazioni private » (942) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legislazione sull'esercizio delle assicurazioni private », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che su di esso la 2^a e la 5^a Commissione permanente hanno espresso parere favorevole.

BRAITENBERG, relatore. Onorevole Presidente, vorrei rettificare un passo della mia relazione, poichè sono incorso involontariamente in un errore. Parlando dell'articolo 6, ho detto nella relazione: « Una novità è quella concernente il trattamento fiscale dei contratti di capitalizzazione che saranno assoggettati allo stesso trattamento tributario cui sono soggette le imprese di assicurazione sulla vita,

cioè all'imposta di ricchezza mobile, categoria A), sugli interessi delle riserve investite. È in ciò che si è seguita la giurisprudenza degli ultimi anni ».

In verità si tratta sì di equiparare il trattamento tributario dei contratti di capitalizzazione a quello delle assicurazioni sulla vita: ma l'imposta si paga non sugli interessi delle riserve investite bensì su quelli delle riserve matematiche. Questo in considerazione del fatto che sin dalla emanazione della legge del 1889 le società di capitalizzazione erano state esentate dall'imposta di ricchezza mobile e i diversi uffici hanno finora seguito criteri disparati per le singole pratiche, lasciando le une esenti e le altre no. Quindi la disposizione della legge attuale non è una novità, ma solamente una interpretazione autentica delle leggi tributarie per quanto riguarda la equiparazione completa delle società di capitalizzazione con le società di assicurazione sulla vita. In questo senso vorrei che fosse corretto il passo che ho citato della mia relazione.

PRESIDENTE. Quanto ella ha detto, onorevole relatore, risulterà dal verbale.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le misure minime del capitale sociale e del fondo di garanzia, prescritte dalle vigenti disposizioni per esercitare le assicurazioni o le riassicurazioni, sono elevate come appresso:

1) lire 500 milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio riguarda le assicurazioni sulla vita e la capitalizzazione;

2) lire 250 milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio riguarda le assicurazioni contro i danni e comprende le assicurazioni dei rischi dell'incendio, o dei trasporti marittimi e aeronautici, ovvero della responsabilità civile per i danni causati da autoveicoli;

3) lire 150 milioni, di cui almeno metà versato, quando siano escluse dall'esercizio le assicurazioni di cui ai precedenti numeri 1 e 2,

ma vi siano comprese quelle contro uno o più dei seguenti rischi: infortuni, malattie, responsabilità civile, trasporti terrestri, grandine, furti e credito;

4) lire 80 milioni, di cui almeno metà versato, per l'esercizio limitato ad altri rami non specificati nei precedenti numeri 1, 2 e 3 e lire 40 milioni, di cui almeno metà versato, per l'esercizio in uno solo di tali rami di assicurazione.

(È approvato).

Art. 2.

Le imprese in esercizio alla entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404 non sono tenute ad adeguare il capitale o il fondo di garanzia in conformità alle disposizioni del precedente articolo.

Le altre imprese, che hanno iniziato l'esercizio entro l'anno 1951, debbono avere un capitale sottoscritto e versato non inferiore alla quarta parte delle misure indicate nel precedente articolo 1 per i capitali versati. Se l'esercizio riguarda solo l'assicurazione o la riassicurazione, si applica un'ulteriore riduzione alla metà.

In caso di estensione dell'esercizio a rami di assicurazione che comportino aumento del capitale o del fondo di garanzia, le misure indicate all'articolo 1 sono ridotte alla metà per le imprese di cui ai precedenti commi.

Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano:

1) alle imprese di assicurazione dei rischi trasporti relativi ai corpi dei velieri e motopescherecci, che erano in esercizio alla data di cui al primo comma e che operano nel circondario marittimo dove hanno sede, anche se assicurino velieri e motopescherecci iscritti in altri circondari;

2) alle imprese di assicurazione che operano in uno dei rami non specificatamente indicati nel precedente articolo 1, numeri 1 e 2, che erano in esercizio alla data di cui al primo comma e che esplicano la loro attività nell'ambito della Provincia dove hanno sede.

Per le imprese che operano ai termini dei numeri 1 e 2 del precedente comma, nel limite

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)24^a SEDUTA (24 marzo 1955)

massimo di 20 milioni di premi, si applicano le misure minime del capitale sociale e del fondo di garanzia indicati nell'articolo 1, n. 4.

(È approvato).

Art. 3.

La cauzione minima e il fondo iniziale della riserva matematica previsti dall'articolo 23 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive disposizioni modificative, sono elevati rispettivamente a lire 50 milioni e a lire 100 milioni.

La cauzione minima globale dovuta per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni è:

1) di lire sessanta milioni quando l'esercizio comprenda l'assicurazione dei rischi dell'incendio o dei trasporti marittimi o aeronautici o della responsabilità civile per i danni causati da autoveicoli;

2) di lire trenta milioni, negli altri casi di cui al precedente articolo 1, n. 3;

3) di lire cinque milioni nei casi previsti dal precedente articolo 1, n. 4.

La cauzione minima fissa di cui al precedente comma è destinata per metà quale fondo iniziale computabile nella cauzione ragguagliata a quota parte dei premi lordi dell'esercizio precedente di cui all'articolo 33, primo e secondo comma, del regio-decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 4.

Le cauzioni e i fondi iniziali di cui al precedente articolo 3 sono ridotti:

1) alla metà per le imprese in esercizio all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404;

2) alla quinta parte, per le imprese di assicurazione contro i danni in esercizio alla entrata in vigore della presente legge, indicate al quarto comma, numeri 1 e 2 del precedente articolo 2.

Per le mutue e le cooperative di assicurazione contro i danni, si applica una ulteriore riduzione alla metà.

La esenzione dall'obbligo di costituzione della cauzione, di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 27 ottobre 1927, n. 2100, si applica alle associazioni mutue e alle società cooperative di assicurazione che operano in un solo Comune e in rami non specificatamente indicati nell'articolo 1 della presente legge, nei limiti dei premi o contributi stabiliti dall'articolo 5, ultimo comma, del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404.

(È approvato).

Art. 5.

Al regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 34-bis. — « Alle imprese di assicurazioni nazionali ed estere che debbono destinare i loro beni alla integrazione della deficienza accertata nella copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni, il Ministero dell'industria e del commercio potrà, su domanda, prorogare per non più di trenta giorni il termine ordinario. Trascorso il termine ordinario o quello prorogato senza che le imprese abbiano provveduto a destinare loro beni alla integrazione delle riserve matematiche e delle cauzioni, secondo le norme che regolano la copertura delle riserve e cauzioni, le imprese inadempienti sono tenute a versare all'erario dello Stato una somma pari al 2 per cento della deficienza.

« Trascorso il termine di cui agli articoli 36 e 37 senza che sia stato presentato lo stato patrimoniale, con la situazione patrimoniale per le rappresentanze delle compagnie estere, i conti profitti e perdite, le tabelle tecniche ed i prospetti statistici allegati al bilancio, le imprese inadempienti sono tenute a versare all'erario dello Stato la somma di lire ventimila.

« L'inadempienza è accertata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

« È fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni contemplate dal presente decreto ».

(È approvato).

Art. 6.

All'articolo 54 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, sono sostituiti i seguenti:

Art. 54. — « L'Istituto nazionale delle assicurazioni, le imprese di capitalizzazione nazionali ed estere ed ogni ente che, come le imprese predette, si proponga, senza condizione relativa alla durata della vita umana, di pagare somme o di consegnare titoli o altri beni, al decorso di un termine poliennale, in corrispettivo di versamenti, contributi o conferimenti unici o periodici, effettuati in denaro o mediante trasferimento di altre attività, sono soggetti alle norme del presente decreto concernenti le assicurazioni sulla vita che riguardano l'autorizzazione all'esercizio, il capitale, la cauzione, la riserva matematica, le tariffe, le condizioni di polizza e il vincolo delle attività destinate a coperture delle riserve tecniche. Sono anche soggette alle altre norme del presente decreto, in quanto applicabili o compatibili, concernenti le imprese che esercitano l'assicurazione predetta e sono sempre a queste equiparate qualora i conferimenti o contributi e le prestazioni siano esclusivamente in denaro ».

Art. 54-bis. — « I contratti di capitalizzazione predetti non possono avere durata inferiore ai cinque anni nè superiore ai venticinque e, qualora siano previsti a carico del contraente più versamenti periodici, i versamenti stessi debbono essere stabiliti in misura uguale o decrescente.

« Il contraente ha facoltà di ottenere il riscatto del contratto dall'inizio del secondo anno della stipulazione, purchè abbia corrisposto una intera annualità di premio ».

Art. 54-ter. — « Quando i contratti di capitalizzazione prevedono il periodico sorteggio di contratti per i quali viene anticipato il pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti non superiore, nell'anno, a cinque per ogni mille contratti emessi.

« I sorteggi debbono essere effettuati ad intervalli di tempo non inferiori al semestre ».

Art. 54-quater. — « Le imprese, gli enti ed i contratti di capitalizzazione, sempre che i conferimenti e le prestazioni siano in denaro, continuano ad essere soggetti allo stesso trattamento tributario cui sono soggette le imprese e i contratti di assicurazioni sulla vita ».

(*È approvato*).

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 20 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dell'industria e del commercio stabilirà, quando ne sia il caso, quelle speciali condizioni per l'ammissione e la prosecuzione dell'esercizio di imprese estere che l'applicazione del principio di parità di trattamento o di reciprocità rendesse necessarie. Tali misure non si applicheranno quando in favore delle compagnie italiane operanti nel Paese estero venisse, da quelle autorità, mantenuto l'esercizio delle assicurazioni in parità di trattamento con le imprese nazionali ».

(*È approvato*).

Art. 8.

Al regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive disposizioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto a compilare annualmente il proprio bilancio nella forma che sarà stabilita con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio. L'Istituto è tenuto ad applicare, per la valutazione delle attività destinate a copertura delle riserve matematiche, i criteri stabiliti in virtù dell'articolo 28, quarto comma, del presente decreto-legge per le imprese private di assicurazione sulla vita, nonchè le altre norme che disciplinano le valutazioni stabilite per le società ed enti soggetti a bilancio »;

2) i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 24, modificato dall'articolo 1, n. 3, della legge 3 giugno 1940, n. 761, sono sostituiti dai seguenti:

« La cessione sarà fatta verso una corrispondente aliquota del premio risultante dalla

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)24^a SEDUTA (24 marzo 1955)

polizza di assicurazione, depurato della quota parte di spese di acquisizione, in misura non superiore all'80 per cento del premio del primo anno, col limite massimo del 4 per cento del capitale assicurato. Negli anni successivi al primo, l'aliquota del premio da corrispondere dalle imprese private all'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà decurtata delle spese di incasso, in misura pari all'8 per cento del premio annuo.

«Le imprese private sono autorizzate altresì a trattenere la metà della quota parte proporzionale degli aumenti tariffari che fossero applicati ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto »;

3) all'articolo 44, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Il divieto di assunzione di nuovi affari, di cui al precedente comma, deve essere sempre disposto quando l'impresa sia in stato di irregolare funzionamento perchè non ha disponibilità patrimoniali, risultanti dal bilancio della gestione italiana, atte a coprire le cauzioni, le riserve matematiche, le riserve premi e sinistri dei rami danni »;

4) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Quando una impresa di assicurazione si trova in istato di insolvenza, si applica l'articolo 195 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

BRAITENBERG, *relatore*. Vorrei far presente che riguardo a questo articolo i rappresentanti delle società estere che lavorano in Italia si sono rivolti al Ministero, ed hanno parlato anche con me, chiedendo che venga inserita una modificazione nel testo dell'articolo al punto 3. Il problema è questo: oggi il Ministero adotta per le assicurazioni patrimoniali dei moduli che sono differenti per le società italiane e per quelle straniere. Dalle società italiane la quota dei riassicuratori, nel passivo, può essere diffalcata mentre per le società estere è prescritto che la cifra debba essere iscritta al lordo delle quote dei riassicuratori. Questo perchè, se una società ha la

sede principale all'estero, non può mai dare una situazione patrimoniale comprendente tutto il suo patrimonio, mentre le società nazionali lo possono sempre fare, appunto perchè si trovano sul territorio nazionale. Secondo quanto mi è stato detto al Ministero dell'industria e del commercio, questi moduli sono diversi in effetti, ma quando si fa il confronto per calcolare le riserve si diffalca anche per le società estere la quota dei riassicuratori ed il controllo del Ministero si attua alla stessa stregua per le società italiane e per quelle estere. Da quanto mi risulta il Ministro della industria è disposto a modificare senz'altro i moduli, sia per le società italiane che per quelle estere, in via amministrativa e pertanto non è affatto necessario modificare il testo del disegno di legge.

In una recente lettera al Ministro gli interessati insistono perchè il testo dell'articolo 8 venga emendato al punto 3 sostituendosi alla espressione: « non ha disponibilità patrimoniali » l'altra « non ha attività patrimoniali ». Inoltre chiedono che venga allegato alla legge, quale parte di essa, il modulo previsto per le società italiane, che dovrebbe valere anche per quelle estere.

Per quanto riguarda la prima richiesta io non potrei farla mia, perchè mi sembra che qui debba trattarsi di disponibilità e, se ci sono delle disponibilità per coprire tutti gli oneri e i rischi che la società ha assunto, sia essa italiana o straniera, il divieto di assunzione di nuovi affari non può essere disposto. Per quanto riguarda poi la richiesta di inserire il testo del modulo nel disegno di legge, sono assolutamente contrario perchè il testo del modulo rientra nella competenza amministrativa ed il modificarlo è in facoltà del Ministero, se esigenze amministrative lo richiedano. Quindi a me sembra che per le società estere dovrebbe essere sufficiente la dichiarazione fatta dallo stesso Ministro, che ha detto di essere disposto a modificare i moduli per ritoccare le differenze formali che ora sussistono per le società estere. Io penso perciò che si dovrebbe approvare l'articolo nel testo attuale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

Al regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 2 alle parole: « autorizzati con decreto del Ministro delle corporazioni. Ad essi sono applicabili le disposizioni » sono sostituite le parole: « autorizzati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio. Ad essi, anche se istituiti con leggi speciali, sono applicabili le disposizioni »;

2) all'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

« L'esonero di cui al precedente comma è dichiarato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio ».

Gli importi massimi dei capitali e delle rendite, che gli enti di cui all'articolo 11, primo comma, del predetto regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, possono assicurare senza essere soggetti alle disposizioni sull'esercizio delle assicurazioni, sono elevati rispettivamente a lire cinquantamila e a lire diecimila.

(È approvato).

Art. 10.

Nell'articolo 8 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, sono soppresse le parole: « ovvero esercitano da un decennio l'assicurazione sulla vita ».

(È approvato).

Art. 11.

Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, modificato col decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 583, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 alle parole: « presieduta dal Sottosegretario di Stato per il commercio » sono sostituite le parole: « presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio »;

b) all'articolo 2, al primo comma, sono soppresse le parole: « oltre al Sottosegretario, presidente » ed il n. 1) è sostituito dal seguente: « 1) il Capo dell'Ispettorato delle assicurazioni

private presso il Ministero dell'industria e del commercio e tre funzionari dello stesso Ispettorato ».

Al secondo comma è soppresso il n. 1) ed il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Sono assegnati alla seconda sezione, in aggiunta ai membri indicati dal primo comma del presente articolo:

1) il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali;

2) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

3) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) un rappresentante del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

5) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

6) un rappresentante delle imprese esercenti le assicurazioni trasporti;

7) due rappresentanti delle imprese esercenti le altre assicurazioni contro i danni;

8) un rappresentante delle società di mutua assicurazione;

9) un rappresentante degli industriali;

10) un rappresentante degli armatori;

11) un rappresentante degli agricoltori;

12) un rappresentante dei commercianti;

13) un rappresentante di ciascuna delle categorie dei dirigenti e degli agenti degli istituti e delle imprese di assicurazione;

14) un rappresentante degli agenti dell'Istituto nazionale assicurazioni.

« I membri della Commissione consultiva sono nominati per la durata di un triennio con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, che nomina altresì un supplente per ciascuno di essi e un vice presidente per ciascuna delle due sezioni, scelto fra i rispettivi componenti »;

c) all'articolo 3, al primo comma, sopprimere le parole: « o ne sia richiesto dal Ministro »;

d) il secondo ed il terzo comma dell'articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:

« La richiesta di parere della Commissione è obbligatoria:

1) sulle concessioni di autorizzazioni all'esercizio delle assicurazioni;

2) sui provvedimenti di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulle revoche che non siano disposte in conseguenza di trasferimento del portafoglio o comunque di volontaria cessazione dell'esercizio;

3) sui provvedimenti in materia di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita e di cui all'articolo 13 della legge 3 giugno 1940, n. 761 e dell'articolo 6 della legge 27 gennaio 1941, n. 286;

4) sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni per i quali sia richiesta l'autorizzazione ministeriale;

5) sugli svincoli totali delle attività destinate a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni;

6) sugli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private.

« Il Ministero può chiedere il parere della Commissione stessa sui disegni di legge concernenti le assicurazioni private e su ogni altra questione concernente l'esercizio delle assicurazioni stesse che ritenga opportuno sottoporre all'esame della Commissione ».

(È approvato).

Art. 12.

All'articolo 4, primo comma, della legge 23 febbraio 1952, n. 102, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria e del commercio, preposto ai servizi delle assicurazioni, presidente ».

(È approvato).

Art. 13.

La misura del capitale o fondo di garanzia per le società fiduciarie di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, è elevata a lire 50 milioni.

(È approvato).

Art. 14.

All'articolo 42 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, modificato dall'articolo 40 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, è aggiunto il seguente comma:

« Le imprese sono tenute altresì a versare un contributo, in misura del 4 per cento di quello di cui al precedente comma, alle spese di redazione e pubblicazione dell'*Annuario delle assicurazioni* edito annualmente dal Ministero dell'industria e del commercio, Ispettorato assicurazioni private, e alle spese relative ai rapporti e comunicazioni ufficiali, alla organizzazione e partecipazione ai convegni, congressi e conferenze nazionali ed internazionali che interessano le assicurazioni ».

(È approvato).

Art. 15.

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie a carico delle imprese di assicurazione che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e imposte, debbono essere applicati sui premi depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione, che sarà determinata con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.

(È approvato).

Art. 16.

L'ispezione di cui all'articolo 43 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive disposizioni legislative e regolamentari, è esercitata anche presso le sedi, le rappresentanze, le agenzie e gli uffici degli enti e persone di cui alle lettere b) e d) dell'articolo 61 del predetto regio decreto-legge.

(È approvato).

Art. 17.

I decreti di autorizzazione ad estendere l'esercizio a nuovi rami di assicurazione, per i quali non sia richiesto un aumento del capitale e del fondo di garanzia ai sensi dell'articolo 1, sono soggetti alla tassa di concessione governativa di lire sessantamila, quarantamila, ventimila e diecimila, rispettivamente

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

24^a SEDUTA (24 marzo 1955)

per i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

Art. 18.

Il limite individuale stabilito per le quote sociali dal secondo comma dell'articolo 55 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è elevato a lire due milioni.

(È approvato).

Art. 19.

L'importo minimo dell'ammenda, previsto dall'articolo 61 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è elevato a lire diecimila per ogni contratto.

La misura minima e la massima delle multe previste dall'articolo 62 dello stesso decreto sono elevate rispettivamente a lire tremila e a lire trentamila.

Il massimo della pena pecuniaria prevista dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1940, n. 761, è elevato a lire trecentomila.

(È approvato).

Art. 20.

Gli atti relativi agli aumenti di capitale richiesti ed effettuati nel termine di un anno, sino alle misure indicate all'articolo 1 della presente legge, sono soggetti alla imposta fissa di registro.

L'iscrizione nel registro delle imprese degli atti di cui al primo comma è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire diecimila.

(È approvato).

Art. 21.

Il Governo è autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di due anni, le disposizioni della presente legge con quelle dei regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254; 2 giugno 1927, n. 1046, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1470 e successive norme modificative e sostitutive; 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133; 13 luglio 1933,

n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521; 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304; 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303; delle leggi 3 giugno 1940, n. 761; 27 gennaio 1941, n. 286; dei decreti legislativi 15 settembre 1946, n. 349 e successive modificazioni; 15 febbraio 1948, n. 159; della legge 10 agosto 1950, n. 792, e della legge 23 febbraio 1952, n. 102, e delle altre disposizioni integrative e modificative.

Il Governo è altresì autorizzato ad introdurre nel testo unico le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni di cui al precedente comma.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Moro: « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » (773).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane ».

Dichiaro aperta la discussione generale e riferisco io stesso, secondo il mandato conferitomi dalla Commissione.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge, che il collega senatore Moro ha presentato e che l'onorevole Presidente del Senato sottopone al nostro esame, avendolo assegnato in sede deliberante alla 9^a Commissione, chiuderebbe, se approvato, la serie delle proposte legislative, che da anni si alternano negli ambienti dell'artigianato italiano e nel Parlamento ed appresterebbe una notevole disciplina legislativa all'attività artigiana. Si comprende pertanto l'interesse che esso ha suscitato.

Voglio ricordare, fra i precedenti della materia, il disegno di legge di iniziativa del Governo, che fu sottoposto alla nostra Commissione in sede deliberante negli ultimi mesi della precorsa legislatura e sul quale già si erano

posati i nostri studi, con qualche abbozzo di relazione, onde sia nostro intento migliorare ora l'attuazione non del tutto dissonante delle finalità di quel testo anteriore.

Il collega proponente prende giustamente le mosse dall'ordine del giorno, che il Senato ha approvato nella seduta del 23 luglio 1954 in sede di discussione del bilancio dell'industria e del commercio e ne richiama i caposaldi, quali autorevoli presidi alla sua odierna e naturalmente più concreta e diffusa formulazione.

Il disegno di legge rileva che l'articolo 2083 del Codice civile appresta una base attendibile alla definizione di « artigiano », e censurando il sistema adottato da vari provvedimenti legislativi di questi ultimi anni, fondati sulla creazione di elenchi di mestieri, propone l'accoglimento di un metodo di identificazione svincolato da rigidità di enumerazioni determinate e affidato ad un criterio discriminatore razionale e, pertanto, più valido.

Io credo che tale suggerimento meriti adesione e che si imponga una qualificazione più aderente alla realtà ed alle esigenze della categoria, giacchè, se ben si guarda, lo stesso articolo 2083 del Codice civile è affatto insufficiente, in quanto non tende ad accertare chi sia artigiano, ma indica chi meriti la qualifica di piccolo imprenditore, qualifica che esso attribuisce congiuntamente ai coltivatori diretti di un fondo, ai piccoli commercianti, ecc., senza affatto praticare la necessaria distinzione tra le categorie ed attività suindicate.

Per la conoscenza delle discussioni, che si inseriscono nella materia, segnalo come si esiga da taluni, per la qualifica di artigiano, la condizione che l'azienda non faccia uso di macchinario atto ad una completa lavorazione a serie; che la produzione avvenga normalmente su apposita ordinazione di richiedenti, e non per magazzino; che il numero dei dipendenti o prestatori d'opera dell'artigiano sia illimitato in botteghe di produzione artistica, limitato, invece, in quelle di prodotti comuni; che nei valori degli oggetti creati prevalga quello dell'impiego del lavoro manuale, ecc.

Il nostro proponente, abbandonando tali casistiche, rapporta la qualifica di artigiano alla partecipazione attiva ed alla direzione

personale dell'azienda, chiamata a muoversi intorno ad un promotore od operatore, come un buon congegno meccanico si muove intorno al suo pernio; vuole che l'azienda stessa sia creatrice di beni e di servizi specializzati, sia di uso comune, sia di artistico pregio; riconosce artigiana la azienda, anche se dotata di macchinario, e non esige la limitazione o modesta entità dello stesso; non esclude che l'artigiano titolare possa anche valersi del lavoro e della cooperazione di terzi, oltrechè dei propri familiari o di dipendenti, senza riguardo al numero di costoro e purchè essi concorrano al lavoro artigiano e lo prestino sotto la di lui guida e responsabilità attiva, e consente infine che l'artigiano possa anche spiegare la sua attività fuori della residenza col metodo dell'ambulante o del posteggio.

Il primo articolo richiede tali requisiti e non considera artigiano chi presti la propria opera a servizio o per conto altrui. Tale negazione è da taluni considerata eccessivamente rigida e preclusiva.

Evidentemente il disegno di legge ha inteso conferire alla impresa artigiana la maggiore autonomia, liberandola da flessioni e da incertezze. Comunque, gli elementi di qualificazione suesposti attendono la discussione e il vaglio vostro, onorevoli colleghi. Permettete mi tuttavia di credere che la soluzione progettata dal proponente, la quale intende accogliere ed assumere gli elementi essenziali e sufficienti dell'attività artigiana, sia appropriata ed accettabile.

Altro requisito rilevante per l'esercizio della attività artigiana è dal disegno di legge riposto nella iscrizione dei singoli artigiani in un albo provinciale. Non manca chi critica tale esigenza, se assunta ad elemento indispensabile della qualifica di artigiano, ritenendo che essa sia in contrasto colla stessa Costituzione, che garantisce la libertà di ogni forma di lavoro.

Viene perciò proposta dai critici una formulazione più mite. Ma non sembra facile, senza tale iscrizione nell'albo, accertare e ritenere che una data impresa sia fornita dei requisiti occorrenti a garantire le attitudini e il senso di responsabilità professionale dell'artigiano. Si noti che a maggioranza le Camere di commercio e le Associazioni della categoria

hanno espresso adesione a tale prescrizione. Si può aggiungere che la organizzazione moderna, che attinge ogni ramo della privata attività, non contrasta tale esigenza.

È ammesso e riconosciuto l'artigianato che si svolga in una forma sociale (art. 2), purché i componenti la consociazione siano essi pure artigiani e come tali prestino il loro lavoro nell'azienda. La forma associata fra estranei, riuniti dal vincolo della stessa attività e dello stesso fine, che suscita l'*affectio societatis*, rappresenta un frequente modo di cooperazione, unendo diverse capacità e attitudini, che spesso devono concorrere per creare la produzione, operando anche una raccolta indispensabile di mezzi per l'acquisto degli attrezzi e delle merci delle botteghe, nonché per l'allestimento delle stesse. Spesso occorrono all'uopo somme di notevole importanza. Io ricordo che più di una volta operai licenziati dall'industria hanno portato il peculio della loro indennità nella bottega artigiana dell'amico, per darle incremento e crearsi, nella forma sociale, una nuova fase di attività ed una ripresa di vita.

Delineata con elementi positivi e negativi la figura dell'artigiano, e salve le precisazioni suindicate, il disegno di legge raggiunge, nella materia difficile e tanto contrastata, un lodevole punto di arrivo, che bene può attendere il collaudo della esperienza. Essa darà il vaglio alle critiche difformi ed inquiete, che hanno ormai troppo riempito di sé assemblee, ordini del giorno, monografie e articoli di giornali, affaticando tutti, ma eccitando finalmente in tutti il desiderio di sperimentare una determinazione pratica e conclusiva.

La istituzione dell'albo artigiano postula già essa stessa l'esistenza di una organizzazione, che di esso curi la tenuta e l'aggiornamento. Il disegno di legge istituisce a tal uopo la Commissione provinciale ed anche opportunamente ne amplifica le funzioni, affidando ad essa i molteplici compiti, che sono individuati dall'articolo 6, mediante una enunciazione, che può anche ritenersi esemplificativa, e cioè non escludente compiti o iniziative ulteriori. Riferendomi ad essi, noto solo che la lettera d) dell'articolo può essere soppressa, essendone il contenuto compreso nelle altre lettere.

Il modo di composizione della Commissione provinciale è stabilito dall'articolo 7. La rappresentanza di sei membri assegnati alla categoria artigiana è sufficientemente spiegata dalla multiforme varietà di mestieri, che nella categoria stessa si inseriscono. Per tale ragione è accoglibile la inclusione di tre esperti nella Commissione, giacché in molti casi la carenza di specifica competenza, che si verificherà in quel consesso in occasione della discussione di problemi singoli, renderà necessario il ricorso a cognizioni ed esperienze singolari. Forse anche è bene che i tre esperti non siano nominati all'origine con durata permanente per tutto il tempo di carica degli altri membri, ma vengano di volta in volta assunti o aggregati in correlazione al bisogno di varie specializzazioni, così come il giudice assume e designa il proprio consulente tecnico volta per volta, in conformità alle particolari esigenze delle ricerche e chiarificazioni da compiere.

Gli altri membri della Commissione indicati dall'articolo 7 sono la giusta emanazione di enti e di istituti, che presiedono all'attività artigiana, vi si interessano, o sono chiamati ad assisterla.

Segue l'istituzione di Commissioni regionali, la cui creazione è da ritenere giustificata perché nelle varie regioni d'Italia l'artigianato assume forme caratteristiche e specializzazioni particolari, che certo possono essere meglio localmente comprese e disciplinate. La stessa nostra Carta costituzionale assegna la competenza sull'artigianato alle Regioni.

È pure istituita con l'articolo 10 una Commissione centrale con compiti e giurisdizione nazionali. L'articolo enuncia le funzioni di tale organismo, la cui indicazione però può considerarsi bisognosa di maggiore determinatezza, scendendo dalle espressioni ampie, se non anche generali o generiche, a indicazioni più concrete, anche riassumendo le elencazioni di compiti analoghi ed evitando ripetizioni o frazionamenti di medesimi oggetti. Reputo poi che alla Commissione centrale possa essere anche riservato il giudizio sui ricorsi dalle decisioni relative alle iscrizioni negate all'albo provinciale, modificandosi in tal senso l'ultimo comma dell'articolo 5, che prevede la giurisdizione del Consiglio di Stato, organo da porsi opportunamente al riparo

dall'afflusso di controversie del genere, date anche la sua già intensa attività e le sue elevate funzioni.

Nel testo del lungo articolo sono anche contenute norme riflettenti il funzionamento della bottega-scuola. Questo tema costituisce la seconda parte del disegno di legge; ma il proponente senatore Moro — con gli emendamenti che già sono stati distribuiti — vuole ora sottrarlo alla nostra discussione e al nostro esame, per farne oggetto di trattazione successiva, quando si sarà acquisita anche l'esperienza della recente legge sull'apprendistato, che attende di passare alla fase esecutiva. Consta pure al relatore che il settore artigiano, mentre è particolarmente desideroso della disciplina che è oggetto della prima parte del disegno di legge in esame, considera esso pure l'opportunità che per ora la costituzione della bottega-scuola venga differita; per il che il relatore ritiene di non toccare l'argomento. Ciò comporta lo stralcio degli articoli dal 12 al 33.

Gli articoli successivi riguardano le disposizioni transitorie e finali. Sembra però da escludersi l'articolo 34, per la motivazione suindicata, giacchè in esso si contengono norme da applicarsi ai laboratori-scuola, mentre gli altri articoli, che riguardano il periodo di trapasso dall'attuale situazione alle nuove norme più sopra concretate, possono restare. Giustificata è la norma che conserva il riconoscimento alle imprese artigiane già legalmente considerate tali, per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, semprechè non deflettano dalle norme attualmente in vigore.

L'articolo 36 si elimina per la ragione già indicata. Così dicasi dell'articolo 37.

Infine, poichè la istituzione degli albi provinciali delle imprese artigiane è da attendersi per un tempo razionalmente congruo, occorre affidare al Ministero dell'industria e del commercio il mandato di nominare per la prima volta le Commissioni provinciali, regionali e nazionali per l'artigianato.

Infine l'articolo 38 opportunamente dispone che le norme di attuazione della legge vengano emanate dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio.

Giunto al termine della mia sommaria disamina, consentitemi, onorevoli colleghi, di proporre un'aggiunta al disegno di legge, probabilmente atta a conferirgli il coronamento legittimo e degno. Accanto all'agricoltura, all'industria ed al commercio, l'artigianato costituisce una delle attività di lavoro, di produzione e di rendimento economico, che merita un ampio riconoscimento nazionale. In una discussione di bilancio, in cui è intervenuto lo stesso attuale proponente e in altra alla Camera dei deputati nell'estate decorsa, fu proposto (e la Camera approvò in tal senso un ordine del giorno) il mutamento della denominazione di « Ministero dell'industria e del commercio » nell'altra: « Ministero dell'industria, dell'artigianato e del commercio ».

Poichè una parte notevole della giurisdizione amministrativa di detto Ministero è appunto rappresentata dalla cura, dalla disciplina e dalla regolamentazione dell'artigianato, il quale in esso ha già una importante direzione generale, nonchè uno specifico Sottosegretario, appare sicuramente appropriato tale mutamento di denominazione. È torna necessario provvedere a ciò con apposito disegno di legge, quando quello che esaminiamo offre a tale mutamento una pertinenza assai chiara. Se nella realtà delle cose il nuovo nome non costituirà un evento creatore, essendo già in atto ciò che si vuole qualificare, certo esso darà una simpatica soddisfazione a qualche milione di lavoratori, attesterà ai nostri artigiani la grata soddisfazione del Parlamento e darà impulso alle loro energie.

Propongo pertanto che al disegno di legge sia aggiunto un articolo così concepito: « In aderenza all'importanza ed alla intensa attività assunta dall'artigianato nazionale, il Ministero dell'industria e del commercio assume la nuova denominazione: Ministero dell'industria, dell'artigianato e del commercio ».

Il disegno di legge così concretato si raccomanda alla nostra attenzione e può fondatamente aspirare alla auspicata approvazione. Il rispetto dovuto alla vostra libera discussione mi suggerisce, onorevoli colleghi, di non dire di più. Mi auguro che la nostra disamina e la nostra concorde volontà di giovare ad una categoria di lavoratori tanto benemerita, valida e diffusa, come il presentatore della legge

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)24^a SEDUTA (24 marzo 1955)

ha rilevato nell'esordio della sua relazione, offrano all'artigianato nazionale un primo statuto, in cui la sua attività possa ordinarsi, incrementarsi e fiorire.

PIGNATELLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Debbo fare una comunicazione preliminare a nome del ministro Villabruna. Il Ministro ricorda a questa Commissione che egli ha indirizzato al Presidente del Senato, al Presidente della Camera e ai Presidenti della 9^a Commissione del Senato e della X ed XI Commissione della Camera una lettera con la quale chiede (non so su quale disposizione, su quale prassi il Ministro fondi la sua richiesta, perchè io sono soltanto suo ambasciatore) l'esame congiunto del disegno di legge d'iniziativa del senatore Moro, che oggi è sottoposto all'esame di questa Commissione, e dei due disegni di legge che sul medesimo argomento sono davanti all'altro ramo del Parlamento, un disegno di legge di iniziativa governativa presentato dal ministro Malvestiti il 4 gennaio 1954 ed una proposta di legge degli onorevoli Colitto ed altri che porta il titolo di « Codice dell'artigianato ».

Io mi limito a riferire alla Commissione per incarico del ministro Villabruna. Decida su questa comunicazione la stessa Commissione.

CARON. Prendo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato. Noi sappiamo soltanto che da molti mesi abbiamo dinanzi alla nostra Commissione il disegno di legge presentato dal senatore Moro; questo disegno di legge noi l'abbiamo studiato ed ora constatiamo che esso è stato anche adeguato alle osservazioni che erano state sollevate e che oggi abbiamo ritrovate anche nella relazione del nostro Presidente. Io non comprendo un abbinamento di questo disegno di legge con altri che, oltre tutto, si trovano dinanzi all'altro ramo del Parlamento. Se quei disegni di legge si trovassero dinanzi al Senato ci sarebbe la ragione necessaria e sufficiente per poterci approfondire nella discussione congiunta; ma non verificandosi questa condizione e sapendo ciascuno di noi con quanta ansia questo disegno di legge sia atteso da tutta la categoria degli artigiani, penso che noi dobbiamo essere d'ac-

cordo nel proseguire e ciò con tutto l'ossequio alla informazione — la voglio chiamare così — che ci è stata data. In tal senso faccio proposta formale.

DE LUCA. La comunicazione del Governo non può avere alcuna efficacia per far sospendere o comunque fermare la procedura normale sul suo cammino, che è cammino giuridico. Se il Governo ha intenzione di modificare la legge, intervenga o proponga i suoi emendamenti; questo glielo consente il Regolamento. Se il Governo si oppone all'approvazione della legge, lo dica ed eserciti la funzione che gli è espressamente demandata e che il Regolamento gli riconosce nella discussione dei progetti di legge d'iniziativa parlamentare. E qui torno ad un motivo ormai troppo ripetuto; io ho sempre sostenuto che quando la Costituzione della Repubblica concede ai parlamentari il diritto d'iniziativa legislativa, tale iniziativa può essere ostacolata dal Governo nel senso del merito ma non nel senso del suo sviluppo formale. È questa un'affermazione che io ho fatta altre volte, in forma rispettosa, nei confronti del Governo, poichè, prima di far parte di una maggioranza, io sono un parlamentare ed ho il dovere di rivendicare all'organo a cui appartengo quella libertà che gli è riconosciuta dalla legge e che la Costituzione pone come garanzia assoluta di democrazia.

Detto questo, io credo che noi possiamo tranquillamente proseguire. Se il Governo deve fare delle opposizioni, le faccia nelle forme dovute; ma credo che noi non dobbiamo arrestarci nell'attesa che ci vengano sottoposti altri progetti di legge.

GERVASI. Per quanto riguarda la comunicazione dell'onorevole Sottosegretario, io sono completamente d'accordo con quanto ha detto il senatore De Luca.

Avrei voluto chiedere — ma la comunicazione dell'onorevole Sottosegretario mi esime ormai dal farlo — il pensiero del Governo sul progetto di legge n. 600 presentato nel dicembre del 1954 alla Camera dei deputati, progetto di cui già nella passata legislatura si era occupata la nostra Commissione. Su proposta dell'onorevole nostro Presidente e del collega Tartufoli, che

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)24^a SEDUTA (24 marzo 1955)

erano i relatori, il disegno di legge fu allora emendato radicalmente, per la inorganicità del testo originario e per l'ostilità ad esso della categoria interessata. Poi, per lo scioglimento delle Camere il disegno di legge è decaduto ed è stato in seguito ripresentato. Oggi, nella comunicazione dell'onorevole Sottosegretario, non si fa menzione soltanto del progetto governativo ma anche di un disegno di legge chiamato « Codice dell'artigianato » presentato dagli onorevoli Malagodi e Colitto e che ci pone di fronte ad una nuova situazione. Ora, anche se non ci preme un'urgenza assoluta, in quanto dopo aver atteso anni potremmo ancora aspettare qualche altro mese, è inevitabile che sorga un certo sospetto quando ad un disegno di legge che è stato riesumato dopo tanto tempo ne viene ora contrapposto un altro sulla stessa materia. Allora appunto è legittimo il sospetto che sotto ci sia qualcosa che non si vuol dire chiaramente; queste posizioni ambigue, a mio parere, vanno evitate anche per un senso di giustizia verso la categoria che l'onorevole Presidente ha così opportunamente elogiata. È bene dire chiaramente che non è possibile accettare l'influenza di categorie estranee all'artigianato. Infatti quando gli onorevoli Malagodi e Colitto presentano il loro progetto, non sono certo gli artigiani che lo ispirano ma è la Confindustria. Ora la Confindustria agisca pure nel campo che le è proprio, e cioè in quello dell'industria, ma non invada settori che non la riguardano.

Quindi, per quanto riguarda l'iter di questo disegno di legge, io sono completamente d'accordo con quanto è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto.

Avrei avuto delle riserve da fare, anche se non ci fossero stati gli emendamenti del senatore Moro, e non per ragioni politiche ma per ragioni di funzionalità. Ma quando lo stesso proponente, onorevoli colleghi, riduce il testo del disegno di legge da 38 a 15 articoli, sopprimendo, tra l'altro, i capi quinto, sesto, settimo e ottavo, è chiaro che del progetto primitivo rimane ben poco; e questo dimostra quanto lo stesso onorevole proponente sia incerto e perplesso. La Commissione apporterà certamente il suo contributo nel chiarire, nel superare queste perplessità, ma

è certo che non potremmo giungere ad una conclusione definitiva sopra un disegno di legge di tale importanza, discutendo, sotto forma di emendamenti, delle modificazioni così radicali e che portano, in alcuni punti, ad un netto peggioramento. Io perciò proporrei una procedura analoga a quella che è stata adottata dalla 10^a Commissione del Senato a proposito della legge sull'apprendistato: che cioè si incaricassero alcuni componenti della nostra Commissione di studiare ed elaborare un testo meno inorganico di quello che oggi ci si propone attraverso gli emendamenti presentati. Questa sottocommissione presenterà poi naturalmente le sue conclusioni alla nostra Commissione. Con questo io penso che non soltanto si possa pervenire ad un chiarimento e quindi alla possibilità di articolare una legge più organica e funzionale di quella che oggi abbiamo dinanzi, ma che si possa anche abbreviare notevolmente il lavoro che la nostra Commissione sarebbe altrimenti costretta a sostenere. Faccio dunque all'onorevole Presidente questa formale proposta, per cui la discussione generale e la discussione degli articoli dovrebbero avvenire al momento in cui la sottocommissione sarà pronta a riferire.

MORO. Ho chiesto la parola per illustrare brevemente i criteri di natura generale che mi hanno indotto a introdurre le modifiche al disegno di legge che gli onorevoli colleghi conoscono per essere state già stampate e distribuite, completando così la relazione premessa al disegno di legge.

Il disegno di legge su cui discutiamo si divide in due parti nettamente distinte, delle quali la prima è dedicata alla definizione giuridica dell'impresa artigiana ed alla istituzione di tutti quegli organi locali e nazionali che debbono consentire la più idonea applicazione della legge e lo sviluppo di tutte le attività indispensabili, affinché l'artigianato possa operare in modo più consono al progresso tecnico e scientifico. In Italia l'artigianato è profondamente depresso perchè non è assistito su questo piano. Le conseguenze di questo stato di fatto le abbiamo constatate anche recentemente, dalle manifestazioni che si sono avute negli ultimi tempi, in cui abbiamo potuto confrontare i prodotti dell'artigianato italiano con

quelli di altri Paesi europei. A questo proposito richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'ultima Triennale di Milano, dove si sono potuti ammirare prodotti artigiani del Nord Europa che battono nettamente i prodotti italiani, non per il gusto ma per le possibilità consentite all'artigianato di quei Paesi dalle attrezzature meccaniche e dai sussidi della scienza.

Se noi vogliamo che questo settore, il quale è uno dei fattori sostanziali per alimentare le nostre correnti di esportazione, possa adempiere alla sua importantissima funzione, è necessario che eleviamo il nostro artigianato al livello dei Paesi più progrediti. A questo tende la definizione giuridica dell'impresa artigiana, contenuta nella prima parte del disegno; e tendevano le norme sulle botteghe-scuola, contenute nella seconda parte del disegno di legge, di cui ora propongo lo stralcio, essendo intervenute le disposizioni del titolo 8° della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Il mio disegno di legge è stato presentato prima che fosse approvata la legge sull'apprendistato. Ora, è chiaro che, essendo intervenuta la nuova disciplina sull'apprendistato ed essendo stato accolto il principio fondamentale che i contributi di natura previdenziale ed assicurativa per gli apprendisti siano posti a carico dello Stato, il motivo di urgenza che spingeva alla emanazione della disciplina della bottega-scuola è venuto meno. La nuova legge, d'anzi citata, disciplina l'istituto e i rapporti dell'apprendistato anche nel settore artigiano e quindi mi sembra che le esigenze fondamentali e più urgenti delle botteghe-scuola oggi siano soddisfatte.

Di questo punto di vista, condiviso dagli stessi artigiani, c'è un'eco autorevolissima nella relazione dell'onorevole Presidente, per cui concordo sull'opportunità di lasciare sperimentare la legge sull'apprendistato anche nei confronti delle botteghe-scuola. Vedremo poi, in un tempo successivo, se questa legge risponderà in pieno alle esigenze delle botteghe-scuola, le quali, è opportuno ricordarlo, non si creano certo con la mia legge ma sono per antichissima tradizione lo strumento più idoneo per formare il futuro artigiano.

Considerato tutto questo, ho ritenuto opportuno stralciare la seconda parte, il che non

turba minimamente l'architettura sostanziale del disegno di legge, il quale si fonda soprattutto sul riconoscimento — fatto del tutto nuovo nella legislazione italiana — dell'impresa artigiana considerata come la tipica impresa individuale o familiare.

Questa disciplina trova il suo fondamento giuridico nell'articolo 2083 del Codice civile, articolo che però non è stato mai sviluppato adeguatamente, il che non ha consentito che si creasse intorno a quel principio un completo sistema giuridico tale da fornire all'impresa artigiana una tutela adatta a disciplinarne la struttura, i compiti, la funzionalità, i limiti e lo spazio vitale entro cui operare in serena tranquillità.

Il disegno di legge sottoposto così all'esame della nostra Commissione si propone quindi di trattare esclusivamente la disciplina giuridica delle imprese artigiane ed intende sottolineare le caratteristiche di queste imprese di natura familiare richiamandosi ai concetti dell'articolo 2083 del Codice civile imperniato sul fatto che il titolare dell'impresa artigiana partecipa continuativamente col proprio lavoro manuale all'attività produttiva della propria azienda. Questo infatti è l'elemento sostanziale che deve distinguere l'impresa artigiana da tutte le altre. Ed è chiaro che qui nasce la necessità di valutare da un punto di vista obiettivo — e quindi da parte di una Commissione provinciale — se tale elemento sussista. Perciò ho abbandonato il criterio del numero dei dipendenti per definire l'impresa artigiana, perchè oggi, onorevoli colleghi, col progresso tecnico e scientifico raggiunto, tale criterio non è più valido a discriminare il tipo di azienda artigiana dal tipo di azienda industriale.

Questo è un punto molto importante su cui intendo richiamare l'attenzione della Commissione. Noi dobbiamo definire impresa artigiana quella organizzata col lavoro del suo titolare, con l'obbligo per il titolare medesimo della partecipazione continuativa al lavoro della impresa stessa. In questo modo — è stato obiettato — noi abbandoniamo i vecchi criteri per quanto riguarda l'artigianato artistico, quello dell'abbigliamento su misura ecc., criteri che hanno sempre consentito l'assunzione illimitata di dipendenti. Ora, per quanto mi riguarda, debbo dichiarare che per garantire

una precisa definizione giuridica all'impresa artigiana non mi può preoccupare che domani un grande sarto, per esempio, possa essere dichiarato industriale anzichè artigiano; quello che mi preoccupa sostanzialmente è di garantire attraverso una disciplina giuridica *ad hoc* le possibilità di vita di una impresa familiare e ciò per ragioni evidentissime di natura sociale e morale, ragioni particolarmente apprezzabili per il nostro Paese che ha tutta una struttura sociale ed economica che pare fatta apposta per lo sviluppo delle attività artigiane. Non vedo tuttavia perchè si debbano abbandonare i criteri tradizionali validi per l'artigianato artistico e per l'abbigliamento su misura, quando si tratti di imprese che conservano i tratti caratteristici dell'impresa artigiana.

È passo all'argomento delle Commissioni. Onorevoli colleghi, prima di tutto dobbiamo ricordare che la Costituzione dà alle Regioni la facoltà legislativa primaria per tutta la materia dell'artigianato.

Il costituente, devolvendo alle Regioni la materia della disciplina giuridica dell'artigianato, ha tenuto presente che l'artigianato si distingue storicamente, per strutture tecniche e sviluppo sociale, nell'ambito delle varie Regioni. La Costituzione ci ha quindi indicato una linea che non possiamo assolutamente trascurare. Voglio qui ricordare particolarmente le Regioni a statuto speciale, la Sicilia, il Trentino, la Sardegna, la Valle d'Aosta, le quali hanno tutte provvedimenti in corso per la disciplina giuridica dell'artigianato ed hanno preso a base dei loro progetti di legge schemi che, in sede di Commissione ministeriale, sono stati elaborati parecchi anni or sono e che ad un certo momento sono diventati prima il disegno di legge Campilli e poi il disegno di legge Malvestiti. Fermo restando che spetta alle Regioni legiferare in materia, è tuttavia quanto mai desiderabile che gli schemi delle future legislazioni regionali siano informati agli stessi principî, evitando così che la disciplina dell'artigianato si frammenti in una serie di sistemi contrastanti fra loro.

Per questo si è ritenuto indispensabile organizzare le Commissioni regionali per inserire tutta la legge nello spirito dell'ordinamento costituzionale.

Per quanto riguarda le Commissioni pro-

vinciali, preciso innanzi tutto che esse hanno lo scopo della tenuta dell'albo e dello studio e dell'esame del mondo artigiano locale, con la promozione di tutte quelle iniziative che possano servire a svilupparlo. Noi collochiamo queste Commissioni presso le Camere di commercio perchè riteniamo che le Camere di commercio siano le più idonee a dare direttive per l'esame dei vari problemi artigiani, non solo dal punto di vista artigiano. Infatti questa non è una legge fatta esclusivamente dal punto di vista artigiano, ma tende a tener conto dei vari aspetti fondamentali della economia italiana. Noi non vogliamo tenere in piedi un artigianato superato dai tempi, ma intendiamo fare in modo che l'artigianato sia sempre al livello dei tempi e si sviluppi in quei settori dove veramente ha una funzione economica e sociale da adempiere.

Per quanto riguarda poi la Commissione nazionale, penso che essa sia di fondamentale importanza perchè deve essere l'organo propulsore di tutti gli altri. Io dico chiaramente che nel disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione si è cercato di comprendere tutte le esigenze manifestate dalla categoria artigiana sotto le più svariate forme. Presso il Ministero dell'industria e del commercio c'è una documentazione amplissima dell'ansia degli artigiani di avere uno strumento apposito su scala nazionale che possa almeno orientare tutta l'attività artigiana in Italia e, innanzi tutto, stimolare una politica governativa in favore dell'artigianato. Voglio ricordare che era stato promesso all'artigianato un Consiglio superiore dell'artigianato e presso il Ministero della industria e del commercio esistono appunto i progetti preparati per costituirlo; l'idea non ha avuto seguito soltanto per difficoltà di ordine finanziario. Quel Consiglio superiore è stato sostituito da una Commissione nazionale che è tuttora in carica presso lo stesso Ministero ma che non può funzionare perchè non è prevista una forma di rimborso adeguata per le spese dei componenti. È una richiesta fondamentale degli artigiani quella di avere questa Commissione nazionale, la quale possa presiedere all'orientamento delle iniziative che si sviluppano in questo settore. Sarebbe stato veramente desiderabile che in Italia ci si potesse mettere al passo con le

legislazioni più moderne, come, per esempio, la francese o la tedesca. In Francia esiste la Camera dei mestieri, che è un organo di diritto pubblico, presente in ogni Dipartimento e che provvede all'autodisciplina della categoria artigiana ed allo stimolo di tutte le iniziative in quel settore. Non parlo poi della legislazione tedesca, la quale, attraverso le Camere dell'artigianato che esistono in ogni distretto, ha dato all'artigianato uno strumento di autogoverno nel senso vero della parola, il quale provvede alla disciplina delle attività professionali, alla tenuta del registro delle imprese artigiane ed alla disciplina dello stesso apprendistato e dell'esercizio del mestiere cui si accede esclusivamente attraverso esami e titoli professionali ufficialmente accertati.

Questi chiarimenti desideravo dare alla onorevole Commissione; e vorrei sottolineare questo aspetto che mi sembra fondamentale: avere stralciato la seconda parte del disegno di legge non significa aver turbato la struttura di tutta la legge, poichè si tratta di due ordinamenti particolari, distinti l'uno dall'altro. L'ordinamento dell'impresa artigiana è rimasto tale quale, anche dopo i miei emendamenti, che potranno essere accettati o no, ma che hanno soprattutto lo scopo di rendere più impegnativa la definizione dell'imprenditore artigiano, che è esclusivamente il lavoratore che organizza col suo proprio lavoro la propria impresa, la quale dev'essere impresa individuale ed essenzialmente familiare. In questa azienda l'imprenditore deve partecipare continuativamente al lavoro produttivo.

Una volta affermato questo principio e data alla Commissione provinciale la facoltà di stabilire i criteri per l'applicazione dell'articolo 1, avremo una legislazione sufficientemente precisa per delimitare l'impresa artigiana ed abbastanza elastica per adattarsi alle singole situazioni locali attraverso le norme che saranno emanate dalla Commissione nazionale, così da garantire l'uniformità dei criteri e degli indirizzi, in modo che la legislazione sia pressochè uguale per tutto il territorio della Repubblica.

Non aggiungo altro e mi riservo di illustrare in sede di discussione dei singoli articoli i vari emendamenti.

BARDELLINI. Mi associo sotto un certo aspetto alla proposta del senatore Gervasi di

demandare ad una sottocommissione, nominata dalla nostra Commissione, il compito di riordinare il disegno di legge con emendamenti, così da apprestare un progetto che possa essere, con migliore cognizione di causa, esaminato dalla Commissione.

Prima di addentrarmi nello svolgimento di alcuni rilievi e di alcune considerazioni su quello che è rimasto del progetto che ci interessa, desidero dare atto al collega Moro che il suo disegno, verso il quale noi socialisti non abbiamo una posizione pregiudiziale o preconcepita, si propone di creare serie basi perchè siano finalmente riconosciuti per legge particolari e doverosi benefici alla benemerita categoria degli artigiani.

Vi è innanzi tutto una questione fondamentale da porre: dato che la materia dell'artigianato è di competenza delle Regioni, possiamo noi in questa sede disciplinarla rimanendo nell'ambito costituzionale? La domanda ha maggior ragione di essere oggi che le regioni sono realizzate o stanno per essere realizzate, per cui ad esse spetterebbe la prima parola.

Un rilievo che secondo me si deve fare al progetto riguarda l'attribuzione della qualifica di «impresa artigiana». Essa è devoluta al criterio ed alla decisione di organi che potrebbero anche essere spinti da moventi estranei all'interesse dell'artigianato. Io, per esempio, apprezzo molto l'opera delle Camere di commercio, delle quali ho, in sede di discussione del bilancio dell'industria, sollecitato ripetutamente la legge costitutiva, ma confesso che non le ritengo l'organo più adatto per decidere in questa materia. Le Camere di commercio debbono coordinare le attività industriali, agricole e commerciali della provincia ed in questo coordinamento debbono essere logicamente inserite le attività artigiane, ma, ripeto, qui deve arrestarsi il loro compito. Invece l'articolo 7 stabilisce che la Commissione provinciale, la quale provincia per provincia disciplina il suo funzionamento con norme regolamentari (che secondo il mio modesto parere dovrebbero essere uniformi per tutte le provincie), è costituita con provvedimento del Presidente della Camera di commercio, che la presiede di diritto. Noi siamo assolutamente contrari ad una Commissione così fatta, che deve decidere in materia tanto importante e

che è formata col sistema niente affatto democratico della nomina presidenziale, composta di 16 egregie persone fra le quali tre esperti, non è detto in che cosa, un rappresentante (non si capisce perchè, almeno nell'ambito provinciale) dell'ENAPI, mentre sono dimenticati in questa rappresentanza i soli Enti che, secondo me, sono più competenti e meglio in grado di decidere: i Comuni.

L'artigianato è come il camaleonte che assume gli aspetti dell'ambiente nel quale vive. L'artigiano, per gli svariati campi di attività ai quali si dedica, vive in tutti i luoghi, anche nei più modesti e remoti. Ora, a decidere sulla sua qualifica, non dev'essere una Commissione a carattere provinciale e niente affatto democratica, espressione di un Ente che per forza di cose è portato ad avere dei problemi una visione unilaterale — dal solo punto di vista economico amministrativo —, ma dev'essere un ente elettivo, quindi democratico: il Comune, che meglio è in grado di conoscere e quindi di giudicare le condizioni dei suoi amministrati. In questa Commissione, espressione della Camera di commercio, gli artigiani sarebbero soffocati, e non è davvero giustificato attribuire la Presidenza della Commissione al Presidente della Camera di commercio, quando in seno alle Giunte delle Camere di commercio vi è un membro artigiano cui logicamente spetterebbe questa Presidenza. Ma la devoluzione ai Comuni dei compiti che si vorrebbero affidare alle Commissioni provinciali si impone anche per ragioni pratiche di funzionamento. Come potrebbero infatti assolvere il loro compito queste Commissioni provinciali, che dovrebbero decidere prevedibilmente su circa 900.000 domande?

Penso che questa mia richiesta abbia un serio fondamento ed a questo proposito richiamo la particolare attenzione dei colleghi. Comunque, in via subordinata, ove non fosse accolto il criterio di affidare quei compiti ai Comuni, penso che in queste Commissioni le rappresentanze dei Comuni debbano avere una parte preminente, appunto perchè i Comuni sono i soli organi in grado di emettere un giudizio vicino alla realtà circa le qualifiche artigianali. Naturalmente, poichè le Commissioni provinciali si pronuncerebbero sulle domande tenendole raggruppate Comune per Comune, la

Commissione dovrebbe essere integrata di volta in volta col rappresentante del Comune interessato all'esame delle domande.

Per riassumere su questo argomento, penso che il compito di stabilire la qualifica di azienda artigiana debba essere devoluto ai Comuni, mentre alla Commissione contemplata dall'articolo 6 dovrebbero essere affidate le funzioni disciplinatrici delle botteghe-scuola. Io debbo ricordare che è evidentemente in base a questi criteri che in precedenza il libretto di mestiere fu di competenza comunale, come di competenza comunale è tuttora il rilascio delle licenze di esercizio. Ma una esclusione dall'albo artigiano che trova noi socialisti decisamente ostili è quella delle attività marginali, delle attività a domicilio. Questa categoria, che il progetto vuole estromettere, è economicamente importantissima perchè assai numerosa, e rappresenta nella tradizione la base del mondo artigiano. Non si possono ignorare ad escludere dalla disciplina gli artigiani operanti a domicilio. Il lavoratore a domicilio, anche se ha una rudimentale organizzazione, anche se opera nella solitudine e quasi sempre deve piegarsi allo sfruttamento degli incettatori, l'artigiano cantato dal Leopardi quando sinteticamente lo descrive « nella chiusa bottega alla lucerna » preoccupato di « fornir l'opera anzi il chiarir dell'alba », non deve essere abbandonato al sacrificio, perchè ha un solo cliente o pochi clienti, è il più povero e si trova all'ultimo gradino. Sono proprio queste le ragioni che debbono indurci a non ignorarlo, ma anzi ad assisterlo in modo particolare.

Pure decisamente ostili ci trova la definizione di « azienda artigiana » nell'attuale formulazione e secondo i criteri contenuti nel progetto. Sono d'accordo che l'azienda artigiana debba essere organizzata sul lavoro del suo titolare e dei suoi familiari e che la mano d'opera dipendente sia diretta e guidata personalmente dal titolare; ma quando noi diciamo diretta personalmente dal suo titolare, evidentemente dobbiamo fissare un limite al numero dei dipendenti che questo titolare può dirigere. Il titolare di azienda artigiana non può avere i cento occhi di Argo e le cento braccia di Briareo; quindi, le sue possibilità di direzione avendo un limite, deve, secondo me, essere posto anche

un limite al numero dei dipendenti che egli può dirigere ed anche ammaestrare.

Non è esatto, secondo me, chiamare artificiosa limitazione la fissazione del numero dei dipendenti di un'impresa e non può bastare per qualificarla il solo criterio che sia organizzata sul lavoro del suo titolare, perchè a questa stregua potrebbe evidentemente classificarsi come azienda artigiana anche le officine Krupp, perchè certamente Berta Krupp o i figli in quella azienda hanno sempre apportato il loro lavoro e la loro direzione.

E neanche ritengo che si possa classificare artigiana un'azienda senza stabilire la misura del rapporto che deve esistere fra il capitale e il lavoro impiegati. Sono d'accordo, invece, su altre considerazioni della relazione del senatore Moro, specialmente per quanto riguarda una di quelle idee storte, secondo la quale, e non si sa perchè, l'impresa artigiana non dovrebbe valersi di macchinari e di attrezzature meccaniche atte ad alleviare la fatica e ad accelerare la produzione. È evidente che lo sviluppo della tecnica si riflette sul lavoro artigianale, senza che ciò ne snaturi le caratteristiche; e sarebbe assurdo che l'artigiano, per rimanere assolutamente attaccato alla tradizione, non usufruisse, per esempio, della forza motrice come ausilio alla sua forza o capacità creatrice, che rimane pur sempre legata alla personalità ed è sempre insostituibile. Sarebbe assurdo, per esempio, che per forare il ferro si ignorasse il trapano e si ricorresse ancora al sistema escogitato sin dai mitici tempi di Vulcano, quando per forare un'asta di ferro bisognava renderla incandescente e premervi sopra una verghetta di zolfo del diametro del foro che si voleva eseguire. È giusto quindi che l'azienda artigiana si adegui al progresso e non rifiuti i mezzi che la tecnica mette a disposizione con ritmo sempre più intenso. Ciò evidentemente non deve considerarsi come diminuzione del valore della personalità dell'artigiano, quando questo valore esista in effetti, con l'intuito, la pazienza, la tempestività e la genialità che la macchina non potrà mai sostituire.

Sono d'accordo col relatore di stralciare la parte del disegno di legge riguardante le botteghe-scuola. Ci riserviamo sul resto di presentare, in sede di discussione degli articoli, quegli

emendamenti che riteniamo giusti per migliorare, in quanto possibile, il progetto di legge.

PRESIDENTE, relatore. Ricordo che tre Commissioni del Senato erano incaricate di esprimere il parere su questo disegno di legge.

La 2^a Commissione è sostanzialmente favorevole; infatti il suo parere, redatto dal senatore Zelioli Lanzini, è così formulato:

« La Commissione di giustizia non può non valutare la grande importanza giuridica e sociale del disegno di legge. Il suo parere verte su due punti.

« 1^o *Definizione in senso giuridico dell'azienda artigiana:* non vi è nulla nel disegno di legge che contrasti coi principi generali del diritto, anzi vi ha la garanzia di norme precise che concretano il concetto dell'articolo 2083 del Codice civile.

« A tale proposito nell'articolo 19 del disegno si legge si prevede una qualifica, quella di *maestro artigiano*, vale a dire di uno speciale titolo professionale che secondo le disposizioni in vigore dovrà essere tutelato. La 2^a Commissione non può che accogliere il principio, che sviluppato in applicazioni concrete moralizzerà il costume nel settore speciale assegnando e riconoscendo la qualifica a chi ne avrà capacità, merito e preparazione idonea.

« 2^o *Sanzioni penali:* sono previste nel disegno di legge all'articolo 32 e all'articolo 33.

« Nell'articolo 32 si commina l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 al titolare di bottega-scuola che ometta di comunicare alla Commissione provinciale dell'artigianato l'assunzione o la dimissione dell'allievo artigiano.

« La sanzione si ravvisa necessaria ad evitare abusi ed arbitri in materia di collocamento di mano d'opera. Come pure sembra giustificata la sanzione per il titolare della bottega-scuola che assuma allievi di età inferiore ai quattordici anni e che adibisca gli allievi a lavori estranei all'addestramento o li impieghi in prestazioni inadatte all'età e nocive alla salute. Si osserva che la misura dell'ammenda dovrebbe, in contravvenzione di natura così delicata e grave, essere aumentata.

« L'articolo 33 prevede l'ammenda da lire 5.000 a lire 10.000 quando l'intestatario della bottega-scuola, cancellato dai registri speciali, continui la sua attività. Anche qui si osserva

che la trasgressione è rilevante e che ad essa deve conseguire una penalità più elevata ».

La 5^a Commissione, dal canto suo, ha espresso il seguente parere: « La Commissione finanze e tesoro rileva che il disegno di legge non indica i mezzi per far fronte ad alcune delle nuove spese che esso importa, come, ad esempio, a quelle per il funzionamento delle Commissioni provinciali, regionali e nazionale per l'artigianato ed a quelle per le assicurazioni contro gli infortuni. Pertanto la Commissione non può esprimere, sul disegno di legge stesso nella sua attuale stesura, parere favorevole ».

Infine, la 10^a Commissione, quella del Lavoro, ha fatto parecchi rilievi e su taluni punti si è dichiarata contraria; ma le sue critiche riguardano prevalentemente la materia delle botteghe-scuola, ossia la parte del disegno di legge di cui ora il presentatore ha proposto lo stralcio.

Do comunque lettura del testo integrale del parere, formulato per la 10^a Commissione dal senatore Grava:

« Disciplinare giuridicamente la impresa artigiana; stabilirne la fisionomia; fissarne le caratteristiche; determinarne i compiti non solo agli effetti dell'apprendistato ma anche di tutta l'attività artigiana in relazione agli sviluppi tecnici della produzione e del lavoro, era ormai una necessità avvertita e sentita da tutti e da molti reclamata ed invocata.

« Il problema, maturatosi nella coscienza del Paese attraverso una evoluzione lenta ma continua e costante, ebbe inizio subito dopo la guerra del 1915-18, ma ha maggiormente occupato e preoccupato in questi ultimi anni studiosi, tecnici, governo e legislatori i quali si sono affaticati, invano, finora, a trovare una soluzione al grave problema, come ne fanno fede i numerosi interventi e ordini del giorno presentati e svolti in sede parlamentare nonchè i molti disegni di legge presentati dal 1948 ad oggi.

« Fra questi ultimi ci sia consentito di citare: la proposta di legge n. 592 di iniziativa dei deputati Moro e Troisi e altri sulla "Disciplina dell'apprendistato e dell'istruzione professionale degli artigiani" annunciata alla Camera il 7 giugno 1949 (lo stesso onorevole Moro, assunto all'Alto Consesso senatoriale, è pure il proponente del disegno di legge sul

quale la nostra Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere); il disegno di legge n. 1197 di iniziativa del senatore Sacco e altri "per l'orientamento scolastico e professionale" comunicato alla Presidenza il 19 luglio 1950; la proposta di legge n. 1702 d'iniziativa dei deputati Carcaterra, De Caro e altri annunciata il 6 dicembre 1950; il disegno di legge n. 2288 sulla "Disciplina dell'artigianato" presentato al Senato in data 15 aprile 1952 dall'onorevole Campilli Ministro dell'industria e commercio di concerto con gli altri Ministri interessati. Questo disegno di legge fu ripresentato nella II Legislatura alla Camera dei deputati dall'onorevole Malvestiti in data 4 gennaio 1954 (stampato n. 600).

« Non si deve neppure dimenticare il disegno di legge n. 2100 sulle "Norme generali sulla istruzione" (articolo 11 - Istituti professionali) presentato alla Camera dei deputati in data 13 luglio 1951 dal Ministro della pubblica istruzione Gonella.

« Infine, buon ultimo, è venuto l'attuale disegno di legge, che ci pare rappresenti un notevole passo in avanti per la risoluzione migliore, se non proprio perfetta, dei molteplici e complessi problemi che affliggono l'artigianato. Noi confidiamo che esso, con le opportune modifiche, sia coronato da successo.

« Degno di lode è il concetto che ha ispirato il proponente a rielaborare, migliorare, perfezionare la sua precedente proposta avvalendosi della esperienza fatta e degli studi compiuti in questo specifico settore. Il quale concetto, se non andiamo errati, è quello di risollevare il nostro glorioso artigianato, di aiutarlo a superare la crisi che lo travaglia e le difficoltà in cui si dibatte. Se il disegno di legge sia tale da raggiungere lo scopo è ciò che vedremo.

I.

« Il disegno di legge consta di tre parti principali, oltre alle sanzioni penali e alle disposizioni transitorie e finali.

« Nella prima parte - articoli da 1 a 11 - esso si occupa della definizione della impresa artigiana, e degli organi che la devono seguire dalla sua nascita (riconoscimento), sorvegliarla

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

24ª SEDUTA (24 marzo 1955)

nella sua attività, favorirne e coordinarne le iniziative (Commissioni provinciali, regionali, nazionale).

«Nella seconda parte - articoli da 12 a 25 - esso detta le norme che devono regolare la bottega-scuola, i laboratori-scuola e l'insegnamento che in essi deve essere impartito, mentre nella terza parte contempla il trattamento assistenziale e previdenziale che deve essere praticato ai soli allievi artigiani, a coloro cioè ai quali, oltre un addestramento pratico ridotto, deve essere impartita una particolare e preminente istruzione teorica, amministrativa, commerciale, giuridica, ecc. che loro consenta di dirigere poi una propria impresa artigiana (art. 12) e di diventare a loro volta maestri di bottega.

II.

«Prima di addentrarci nell'esame delle singole disposizioni di legge con particolare riguardo a quelle riguardanti la tutela e la previdenza dell'apprendista, che sono di specifica competenza della nostra Commissione, ci sia consentita una osservazione di indole generale.

«Il disegno di legge pone in essere due rapporti distinti; il primo riguarda l'apprendistato artigiano, generico, diciamo così, e quindi pone in essere un rapporto di lavoro; il secondo invece concerne un apprendistato specifico e particolare la cui funzione si avvicina assai più all'istruzione teorico-professionale vera e propria che non all'addestramento pratico: costituisce cioè un rapporto prevalentemente didattico.

«Il disegno di legge peraltro non contiene alcuna norma nè fa richiamo ad alcuna disposizione legislativa che disciplini, regoli e tuteli il primo rapporto: quello di lavoro, mentre invece regola dettagliatamente il secondo rapporto didattico. Vero è che il disegno di legge fu presentato (27 ottobre 1954) prima che il Parlamento approvasse la legge sull'apprendistato (22 dicembre 1954).

«Occorre dunque coordinare le disposizioni di questo disegno di legge con le norme di quella legge: richiamandole o rinviando alle stesse che, ci pare, tutelano a sufficienza l'apprendista lavoratore. Sulle norme che regolano il secondo rapporto, quello "didattico" cioè, faremo qualche rilievo più avanti.

«Diciamo subito però che esse disposizioni ci lasciano assai perplessi.

III.

«*Articolo 1.* - La definizione della impresa artigiana che implicava non poche difficoltà è stata affrontata molto abilmente (vedi art. 25 della legge sull'apprendistato). L'articolo 2083 del Codice civile del resto contiene *in nuce* tutti gli elementi per la definizione, elementi che sono stati specificati e chiariti nell'articolo 1, superando molte delle difficoltà che si presentavano. Vorremmo che fosse meglio precisato il comma secondo riguardante il personale dipendente, sebbene si debba riconoscere che il numero dei dipendenti non è suscettibile di precisa determinazione se non a prezzo di costringere l'attività artigiana entro schemi rigidi come attualmente avviene (istruzioni ministeriali per il passaggio dalla categoria *B* alla categoria *C* dell'imposta di ricchezza mobile, decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1586, decreti ministeriali 2 febbraio 1948, 12 novembre 1950, 22 febbraio e 12 agosto 1952 per la gestione speciale degli assegni familiari e per la concessione del credito a tasso di favore);

«*Articoli 3-4-5-6-7.* - Concordiamo sulla opportunità che le Commissioni facciano capo alle Camere di commercio trattandosi di materia in cui l'elemento economico è prevalente.

«Esprimiamo tuttavia i nostri dubbi sulla efficienza costruttiva delle commissioni sia provinciali che regionali e nazionale a causa della loro composizione pletorica. A parer nostro dovrebbero essere sfrondate di molto.

«Vorremmo inoltre che si indicassero gli Enti e le Organizzazioni che devono proporre o segnalare gli esperti e si specificassero le materie nelle quali debbono essere "esperti" perchè l'artigianato comprende innumerevoli branche di attività.

IV.

«*Articoli da 12 a 25.* - Detti articoli riproducono sostanzialmente le disposizioni contenute nei disegni di legge n. 2888 - Senato I Legislatura (articoli da 10 a 28) - e n. 600 - (Camera

dei deputati II Legislatura e — che riguardano: la bottega-scuola, i maestri artigiani e l'insegnamento teorico che costoro devono impartire.

« Le quali disposizioni ci lasciano fortemente dubbiosi e perplessi sulla loro pratica utilità, ci fanno anzi fondatamente temere che esse solleveranno conflitti di competenza e daranno luogo a “ querele ” e a non lievi inconvenienti fra le diverse amministrazioni interessate alla istruzione professionale.

« Le stesse infatti ci pongono di fronte, come abbiamo detto, a un rapporto didattico e di insegnamento professionale vero e proprio (art. 17). Lodevolissima la intenzione del proponente il quale si prefigge lo scopo di evitare che chiunque possa aprire una bottega-scuola e in essa insegnare un mestiere anche se non lo conosce. Dubitiamo però che lo scopo venga raggiunto.

« A prescindere invero dal fatto che l'aver conseguito il titolo professionale di maestro artigiano non costituisce, ci pare, seria e solida garanzia di saper assolvere, a 30 anni, quando avrà dimenticato quanto aveva appreso, degnamente il delicato compito dell'insegnamento, tanto più che esso comprende ogni singolo mestiere (art. 17), non riusciamo a comprendere come il maestro di bottega possa trovare il tempo di guidare gli allievi e impartire loro quel complesso di nozioni tecniche (art. 17, lettere *b* e *c*) necessarie perchè possano diventare essi stessi capi di una impresa artigiana, perchè il maestro è anche titolare di una impresa artigiana che deve produrre e deve di conseguenza addestrare praticamente gli apprendisti artigiani. Ora scindere l'organizzazione dell'impresa in due parti: in bottega-scuola l'una, in impresa di produzione l'altra, non riteniamo praticamente possibile a meno che il maestro di bottega non abbia bisogno di produrre e sia così animato dall'arte sua da insegnarla solo per amore della stessa limitandosi solo a fare il maestro, nel qual caso però non può assolvere gli altri suoi compiti.

« Non vorremmo che codesta bottega-scuola si confondesse con la scuola professionale o i corsi professionali e gli Istituti professionali ai quali rimanda l'articolo 18, e costituisse un duplicato degli stessi. Ne deriverebbero seri inconvenienti. Ci parrebbe più pratico che gli

apprendisti artigiani fossero tutti considerati tali. La loro preparazione teorica non ne soffrirebbe perchè dovrebbero frequentare i corsi di insegnamento complementare (articolo 16 e seguenti della legge sull'apprendistato) nei quali saranno loro impartite le nozioni di cui all'articolo 17. Non solo, ma per i più volenterosi, per i più disposti e inclini a un mestiere e a un'arte si potrebbero istituire, se sarà necessario, dei corsi appositi, e per qualche materia speciale.

« L'impresa artigiana poi che si dedichi prevalentemente alla formazione professionale degli apprendisti e che nell'esercizio di tale attività abbia acquistato speciali benemeritenze potrà essere riconosciuta come “ bottega-scuola ”. Ci sia consentito di rilevare, incidentalmente, quanto delicato sia il problema che solleva il previo accertamento “ dei requisiti morali ” del titolare di un'impresa perchè ad essa sia riconosciuta la qualifica di bottega-scuola (art. 12, comma secondo). Quanto abbiamo detto per la bottega-scuola vale anche per i laboratori-scuola (art. 16).

V.

« Altrettanto dubbiosi e perplessi ci lascia il trattamento previdenziale e assistenziale, “ veramente privilegiato ”, di cui verrebbero a godere gli *allievi* artigiani, gli studenti cioè, in confronto degli apprendisti artigiani, in forza delle disposizioni contenute negli articoli 26, 28, 29, 31 del disegno di legge. Questo trattamento di favore che viene loro fatto ci fa fondatamente ritenere che gran parte degli apprendisti, artigiani o non artigiani, chiedi l'ammissione, in qualità di allievi, alla bottega-scuola o ai laboratori-scuola non solo perchè così possono conseguire il titolo per diventare maestri di bottega, ma soprattutto perchè in tal modo, frequentando prevalentemente e per 5 anni, scuole professionali non solo *gratis* ma con retribuzione e con tutte le previdenze sociali stabilite per tutti gli apprendisti, possono conseguire un titolo, conseguito il quale male si adatterebbero a fare gli artigiani tanto più che esso titolo di studio può aprire loro le porte — con un esame integrativo — a studi superiori che non pochi affronteranno per quella mania e quella smania che c'è nel nostro

Paese di diventare “dottori”. Certo a intraprendere questa carriera saranno maggiormente invogliati i figli, i nipoti, i parenti insomma, degli imprenditori artigiani.

«Non solo, ma coloro che oggi frequentano le scuole professionali, gli Istituti tecnici professionali o similari si faranno avanti a chiedere eguale trattamento perchè anch'essi frequentano queste scuole per conseguire la capacità di diventare imprenditori artigiani, maestri di botteghe e via dicendo.

«È una logica conseguenza del rapporto *didattico* che si è voluto istituire colla bottega-scuola e col laboratorio-scuola. Ciò che per noi, in questo campo, ora, è una tendenza pericolosa (vedi n. 10 della relazione sul disegno di legge n. 2100 sulle “Norme generali sull'istruzione” articolo già citato).

«Le spese poi per questo trattamento privilegiato dovrebbero essere sostenute da *quell'inesauribile Fondo* di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che viene assalito, attaccato e intaccato da tutte le parti.

Noi segnaliamo la persistente aggressione a chi incombe l'obbligo di difenderlo (articolo 27 lettera a) e articoli 20-21-22-28 della legge sull'apprendistato).

VI.

«Concludendo.

«Noi siamo profondamente convinti, e non da ora soltanto, essere urgente e indispensabile dare ai nostri giovani un'educazione e una preparazione artigiana seria e completa per non creare degli empirici mestieranti in luogo di artigiani: siamo altresì convinti che all'uopo occorre formare dei quadri competenti; ma non vorremmo che dalle scuole e dagli istituti professionali uscissero dei “dottori” anzichè dai maestri artigiani o degli artigiani o degli operai particolarmente “*specializzati*”. Ci pare quindi necessario che le disposizioni riguardanti, il “rapporto didattico” e particolarmente quelle contenute nell'articolo 18 in relazione all'articolo 10 lettera y) siano rivedute. Vorremmo infine che l'apprendistato artigiano venisse considerato con “*visione unitaria*” nel senso che tutte le disposizioni che lo regolano vengano coordinate e armonizzate

tra loro, tenendo presente la legge sull'apprendistato, in modo da evitare, per quanto è possibile, disparità di trattamento economico e morale, che sappia di privilegio, tra gli apprendisti di uno stesso settore. Pensiamo infatti che dalla bottega artigiana e dalla bottega-scuola non devono uscire soltanto opere di squisita fattura ma anche “specializzati” operai (non studenti!) alla cui preparazione e al cui talento si possa affidare con tranquillità la continuazione dell'opera dei padri e delle loro opere d'arte e dei loro capolavori, così apprezzati anche sui mercati esteri ».

GERVASI. Ho fatto prima la proposta, sulla quale insisto, di nominare una sottocommissione che esamini i vari emendamenti che potranno essere presentati, anche dalla nostra parte. Credo che la mia proposta potrebbe condurre ad un lavoro più concreto, che eventualmente ci esimerebbe dalla richiesta di rinvio della discussione in Aula qualora la sottocommissione riuscisse a presentare un testo che avvicinasse le diverse posizioni.

DE LUCA. Prendo atto con soddisfazione del fatto che sostanzialmente l'opposizione è d'accordo su questo disegno di legge. Mi permetto però di farle osservare, senatore Gervasi, che, se chi ha parlato di vostra parte rispecchia quello che voi pensate, la sostanza effettiva degli emendamenti vostri è una sola: quella di trasferire ai Comuni i compiti che il progetto del senatore Moro attribuisce alle Camere di commercio. Ci sarebbe anche un'altra divergenza che però è di carattere secondario: quella sul numero massimo dei dipendenti, che è stato abbandonato come criterio discrezionale; ma non è detto che non ci si accordi per includerlo fra gli altri criteri discretivi. Quindi non vedo l'opportunità di nominare una sottocommissione che dovrebbe studiare una questione sulla quale siamo sostanzialmente d'accordo, come non vedo l'opportunità di portare in Aula una discussione di questa natura. La nomina di una sottocommissione non farebbe altro che ritardare l'approvazione del disegno di legge senza alcuno scopo concreto. Mi permetto dunque di dichiararmi contrario alla proposta del senatore Gervasi.

MORO. Concordo pienamente con le considerazioni del senatore De Luca, e soprattutto con la sua conclusione che la nomina di una sottocommissione avrebbe il risultato pratico di un ritardo dei lavori. Non voglio certamente attribuire al senatore Gervasi questa intenzione, ma dal momento che sembra non ci siano sostanziali differenze (e credo che non si possano nemmeno prospettare, perchè chi conosce i problemi artigianali, come li conosce il senatore Gervasi, sa che non ci sono impostazioni sostanzialmente diverse da quelle che sono risultate nella formulazione del disegno di legge), penso che non sia opportuna la nomina di una sottocommissione. Infatti nei miei emendamenti ho cercato di tener presente tutte le richieste che potevano essere formulate in sede amministrativa da parte dello stesso Ministero dell'industria: non ufficialmente, ma desumendole da tutti gli elementi di cui sono da tempo in possesso, perchè questo è un problema che stiamo studiando da otto anni, proprio in sede di Ministero dell'industria con tutte le rappresentanze delle associazioni artigiane: si tratta dunque di un materiale così ampio, di una documentazione così completa che non credo vi siano elementi di contrasto, per cui sia necessario ritardare l'iter legislativo per un ulteriore esame da affidarsi ad una sottocommissione.

Questo dico anche in previsione delle nostre future possibilità di lavoro, in quanto c'è da tener presente che siamo alla vigilia delle vacanze di Pasqua, avremo poi la nomina del Presidente della Repubblica, forse una crisi di Governo; saremo successivamente impegnati nella discussione dei bilanci, per cui non so se riusciremo a soddisfare l'aspettativa, che è ormai diventata ansiosissima da parte dell'artigianato, di varare questa legge in breve tempo.

Per tutte queste ragioni sono nettamente contrario alla proposta del rinvio ad una sottocommissione e vorrei pregare il collega Gervasi di non insistere nella sua richiesta.

PIGNATELLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Nell'esprimere il parere del Governo sulla proposta del senatore Gervasi, colgo l'occasione per fare una breve replica al senatore De Luca e per svolgere una riconvenzionale nei confronti del senatore

Gervasi. Il ministro Villabruna, nel darmi incarico di comunicare all'onorevole Commissione del Senato il contenuto di una sua lettera, non mi ha fatto fare nessuna proposta, per cui restava nella piena sovranità della Commissione ogni decisione. Lei, senatore De Luca, mi ha ricordato che sovente le capita di sottolineare un ritornello che io prima non conoscevo, e debbo anzi dirle che questo ritornello non andava cantato sotto la mia finestra, poichè la mia comunicazione non conteneva alcuna proposta; non solo, ma aggiungo che il Ministro mi ha raccomandato di far presente alla Commissione che egli giudica opportuno l'esame congiunto dei vari progetti sull'argomento proprio al fine di semplificare l'iter del disegno di legge. Ed allora, senatore Gervasi, lei ha sollevato proprio questa questione facendo eco al senatore De Luca: la questione del ritardo che si voleva provocare attraverso l'abbinamento della discussione dei vari progetti di legge. Senatore Gervasi, lei meglio di me sa quanto inchiostro sia stato speso intorno al problema della definizione dell'impresa artigiana, quante parole siano state dette, quante promesse siano state fatte. Io ritengo che l'aver stralciato dal progetto Moro la serie degli articoli che si riferivano alle botteghe-scuola significhi aver semplificato il lavoro della Commissione ed aver creato tutte le possibilità perchè la definizione e la disciplina dell'impresa artigiana possa essere, nel breve giro di pochi giorni o di qualche settimana, una legge dello Stato.

PRESIDENTE, *relatore*. Come relatore debbo dire che anch'io sono convinto di ciò che hanno detto i senatori De Luca e Moro. Ho ricevuto una notevole quantità di telegrammi da Assemblee di ogni parte d'Italia, che sollecitano vivamente la nostra decisione sulla prima parte del disegno di legge. Faccio poi presente che già piccola è la composizione della nostra Commissione, formata di una ventina di membri, per cui non vedo la necessità di un altro frazionamento, per un esame che possiamo ben fare in Commissione. Vorrei dunque pregare il senatore Gervasi di non insistere nella sua richiesta, data anche l'assicurazione che gli eventuali emendamenti saranno esaminati con benevolenza, ed anche ad evitare che un even-

tuale negativo risultato della votazione sulla sua proposta abbia un'influenza presso le categorie interessate, mentre noi desideriamo che il disegno di legge sia discusso ed approvato nel clima della maggiore obiettività.

GERVASI. Lo scopo della mia proposta era di anticipare e non di ritardare l'approvazione del disegno di legge. È esatto quello che ha detto il senatore De Luca, che grandi dissonanze non ci sono, ma bisogna vedere che cosa s'intende per grandi dissonanze: ad esempio, quando si parla dell'attribuzione ai Comuni di certi compiti si dice una cosa discretamente notevole. In senso generale siamo d'accordo nell'auspicare che questo disegno di legge venga approvato, perchè finalmente ci sia, anche se non rispondente completamente alle esigenze dell'artigianato italiano, l'inizio di una legislazione sulla materia; ma è altrettanto vero che nell'impostazione vi è una notevole discrepanza tra i nostri punti di

vista sulle soluzioni prospettate nel disegno di legge e sugli emendamenti presentati dallo stesso proponente a correzione del testo originario.

In conclusione ritiro la mia richiesta di nomina di una sottocommissione, pur confermando che quella proposta avrebbe agevolato il nostro compito. Comunque mi riservo di parlare nella discussione generale dopo aver esaminato gli emendamenti che il collega Moro ha proposti alla Commissione.

PRESIDENTE, *relatore*. Rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,40.

Doti. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.